



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo Chiappinelli, Anna Maria Rita Lentini, Manuela Arrigucci, Giuseppa Maneggio, Vincenzo Palomba, Maria Teresa Polverino, Massimiliano Minerva;

Consiglieri:

Stefania Fusaro, Luisa D'Evoli, Luigi Caso, Giuseppe Maria Mezzapesa, Giuseppe Imparato, Vincenzo Chiorazzo, Giampiero Pizziconi, Donato Centrone, Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi;

Referendari:

Patrizia Esposito

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 2;

VISTO l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione n. 121/2023/QMIG del 7 giugno 2023 della Sezione regionale di controllo per le Marche, con la quale è stata rimessa al Presidente della Corte dei conti una questione di competenza inerente all'interpretazione dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, di seguito anche TUSP), come novellato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente della Corte dei conti ha deferito alle Sezioni riunite in sede di controllo l'esame e la pronuncia in ordine alle questioni prospettate, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009;

UDITO, nell'adunanza del 6 luglio 2023, il relatore, Consigliere Donato Centrone

PREMESSO IN FATTO

I. Con nota del 16 maggio 2023, acquisita al protocollo della Sezione regionale di controllo per le Marche il 17 maggio 2023, a firma del Rettore dell'Università degli Studi di Camerino (di seguito, anche UNICAM) e del Rettore dell'Università Politecnica delle Marche di Ancona (di seguito anche UNIVPM), è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, la delibera di Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Camerino n. 52 del 28 marzo 2023, avente ad oggetto la costituzione di società consortile a responsabilità limitata denominata *"MARLIC Marche Applied Research Laboratory for Innovative Composites"* (con nomina del rappresentante UNICAM nel CdA) e la deliberazione n. 143 del CdA dell'Università Politecnica delle Marche del 19 aprile 2023, avente ad oggetto la costituzione della medesima società.

Unitamente alla citata documentazione, risulta trasmessa alla Sezione regionale di controllo la bozza di statuto e l'atto costitutivo della società consortile, approvati con la succitata delibera del CdA dell'Università di Camerino n. 52/2023,

oltre ad una scheda contenente le *“Proiezioni economico-finanziarie: 2023-2027”* del costituendo ente, con evidenziati: modello di business; analisi dei ricavi e dei costi; investimenti e finanziamenti; piano economico-finanziario 2023-2027.

In ragione della ricezione da parte della Sezione in data 16 maggio 2023 dei menzionati atti deliberativi, il termine di scadenza per la resa del parere previsto dall'art. 5, comma 4, del TUSP, risulta essere il 15 luglio 2023.

La Sezione remittente precisa che l'operazione in argomento prevede il coinvolgimento, oltre che delle Università istanti, di ulteriori soggetti, sia privati che pubblici (fra questi ultimi, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ENEA, e il Consiglio Nazionale delle ricerche, CNR (delibera CdA UNICAM n. 52/2023, pag. 1, § *“finalità e scopo della delibera”*, partner corrispondenti a quelli riportati nella delibera CdA UNIVPM n. 143/2023).

I Rettori istanti precisano, infatti, che l'Università degli Studi di Camerino e l'Università Politecnica delle Marche, in partenariato con altri enti e società site nella Regione, hanno sviluppato un progetto di natura collaborativa a valere sul bando *“Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR MARCHE FESR 2014/2020 - Asse 8 - OS 20 - Azione 20.1 - Sostegno allo sviluppo di una piattaforma tecnologica di ricerca collaborativa nelle aree colpite dal sisma - Ambito: manifattura sostenibile - Aree tematiche: ecosostenibilità di prodotti e processi per i nuovi materiali e demanufacturing”*. Il bando, nel disciplinare la linea di attività, richiede che il progetto preveda la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, che garantisca il funzionamento del laboratorio anche successivamente al periodo di finanziamento previsto dal bando, per un periodo di almeno 7 anni.

Sempre nella citata istanza, si precisa, altresì, che la odierna operazione è relativa alla costituzione di società tra i soggetti pubblici e privati individuati nel progetto. Puntualizza che, per motivi di urgenza legati alle tempistiche dell'iniziativa, gli enti interessati hanno deciso di avviare la costituzione tra i soggetti privati e le due Università marchigiane, per poi procedere, con aumento di capitale sociale, all'estensione della partecipazione agli altri enti pubblici di ricerca.

Relativamente all'operazione societaria in argomento, la Sezione regionale di controllo prospetta una preliminare valutazione concernente i profili di competenza. Più precisamente, in considerazione della composizione della compagine sociale del costituendo organismo societario, la Sezione remittente solleva dubbi in ordine al deliberare sugli atti sottoposti ad esame. Tali atti, infatti, risultano afferenti ad un'operazione che coinvolge anche il CNR, ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'Università e della ricerca (MUR), e l'ENEA, ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.

I ridetti due enti pubblici non sono, infatti, riconducibili alle *"altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione"*, i cui atti deliberativi (di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni) ricadono, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del TUSP, nella competenza delle sezioni regionali di controllo.

CNR ed ENEA rientrano, infatti, tra quelli assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958 n. 259, per i quali, ai fini di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del TUSP, il successivo comma 4 individua la competenza in capo alla *"Sezione del controllo sugli enti medesimi"*.

La fattispecie sottoposta all'esame della Sezione (costituzione di società consortile da parte di undici soci, tra cui due enti universitari, aventi sede nel territorio della regione Marche, e due enti nazionali, CNR e ENEA), prevede, inoltre, che la compagine sociale sia destinata a coinvolgere altri enti pubblici (non esplicitati), al fine (art. 3 statuto) di intraprendere iniziative idonee a costruire una rete integrata di ricerca tecnologica e di applicazioni industriali, sperimentazione, valorizzazione, trasferimento tecnologico, formazione e divulgazione con particolare riferimento agli ambiti applicativi coerenti con la *"Strategia nazionale per l'economia circolare"* e il *"Programma per la gestione rifiuti"*, nonché con il *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"*, missione *"Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente: Economia circolare e agricoltura sostenibile"*.

Come specificato dalla istanza pervenuta, tale iniziativa risulta funzionale, al momento, a dare attuazione al progetto predisposto a valere su bando della Regione Marche POR FESR 2014/2020. Successivamente, come si evince dalla bozza di atto costitutivo e statuto, la società potrebbe attuare eventuali progetti finanziati con i fondi europei del PNRR.

La Sezione remittente evidenzia che, anche se l'istanza specifica che, per motivi di urgenza legati alle tempistiche del progetto, gli Atenei marchigiani intendono avviare la costituzione della società consortile *MARLIC* con i soli soggetti privati (per poi procedere, con aumento di capitale sociale, all'estensione della partecipazione agli altri enti pubblici), l'esame del Collegio, circa la conformità dell'atto di costituzione della società alle disposizioni del TUSP, rischia di interferire, in prospettiva, con gli accertamenti istruttori operati da altre Sezioni di questa Corte, potendo determinare una *"frammentazione nell'esame dei vari atti deliberativi di acquisizione"*, che, pur essendo amministrativamente (e poi negozialmente) distinti, concorrono ad un'unica operazione di *"costituzione" societaria*". La frammentazione in sede di esame istruttorio *"si riverbera, potenzialmente, sugli esiti della procedura di esame, con il rischio di contrasti fra pronunce delle sezioni regionali e con conseguenti ricadute negative anche sui tempi di delibazione da parte della Corte dei conti, che, invece, la novella legislativa del 2022 ha voluto predeterminare"* ((Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022).

Gli elementi sopra esposti, nonché l'esigenza di assicurare una visione d'insieme dell'operazione di costituzione societaria, funzionale alle valutazioni di sostenibilità finanziaria e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità richiesti dalla legge, fanno propendere la Sezione remittente, anche nel caso in oggetto, per l'attribuzione della competenza, ex art. 5, comma 4, del TUSP, alle Sezioni riunite in sede di controllo.

La fattispecie in esame, prosegue la Sezione regionale di controllo per le Marche, appare, infatti, solo parzialmente sovrapponibile con quella esaminata da queste Sezioni riunite nella citata deliberazione n. 16/2022/QMIG, che, ricorda, ha dichiarato la propria competenza in ipotesi di atti deliberativi di costituzione di una

società o di acquisto di partecipazioni relativi alla peculiare fattispecie di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR ed inerente ad un'iniziativa rientrante nel PNRR, dalla quale conseguiva la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo.

Ricordato il carattere di stretta interpretazione di tale principio di diritto che, subordinato al ricorrere di condizioni precise, ne esclude una applicazione in via estensiva (in termini la successiva deliberazione di queste Sezioni riunite n. 18/2022/PASP), la Sezione remittente sottolinea come la fattispecie in esame prevede la costituzione di una società consortile da parte di due università marchigiane e di soggetti privati, cui si aggiungono il CNR e l'ENEA; società consortile che, almeno in una prima fase, risulta volta a dare attuazione a un progetto finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, ma suscettibile, in futuro, di gestire eventuali progetti finanziati con i fondi del PNRR.

Sulla scorta delle riferite motivazioni, la Sezione regionale di controllo per le Marche, ha sospeso la pronuncia nel merito e alla luce della rilevanza sistematica della questione, ha deliberato di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell'opportunità di deferire alle Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 31, citato decreto legge n. 78 del 2009, la seguente questione di massima di particolare rilevanza: *“Se, fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via generale dal comma 4 del menzionato art. 5 TUSP, la competenza delle Sezioni Riunite si estende a tutte le ipotesi di Partenariato attuato, con un'unica operazione, mediante costituzione di una società da parte di una pluralità di Enti pubblici, alcuni dei quali ricadenti nella competenza territoriale della Sezione regionale di controllo e altri ricadenti nella competenza della Sezione del controllo sugli Enti”.*

CONSIDERATO IN DIRITTO

II. L'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022, prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall'amministrazione pubblica procedente (come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 175 del 2016) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287) e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La novella normativa precisa che, qualora la Corte dei conti non si pronunci entro il termine prescritto di sessanta giorni, l'amministrazione possa procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Sempre il comma 4 puntualizza che la segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni sul proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata ritenga di procedere egualmente, la stessa è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito *internet* istituzionale, a tali motivazioni.

Circa l'inquadramento sistematico della novella normativa, i parametri e gli esiti della funzione attribuita alla Corte dei conti in materia, può farsi rinvio alla deliberazione di queste Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, nonché alle altre pronunce nomofilattiche (che, per disposto legislativo, vincolano gli orientamenti delle sezioni regionali di controllo) in cui è stato chiarito il perimetro oggettivo degli atti da sottoporre alla procedura di cui all'art. 5, commi 3 e 4, TUSP (cfr. deliberazioni n. 19/2022/QMIG e n. 19/2023/QMIG).

La Sezione regionale di controllo remittente pone una specifica questione di competenza, chiedendo *“se, fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via generale dal comma 4 del menzionato art. 5 TUSP, la competenza delle Sezioni Riunite si estende a tutte le ipotesi di Partenariato attuato, con un’unica operazione, mediante costituzione di una società da parte di una pluralità di Enti pubblici, alcuni dei quali ricadenti nella competenza territoriale della Sezione regionale di controllo e altri ricadenti nella competenza della Sezione del controllo sugli Enti”*

II.I Dubbi analoghi sono già stati posti a queste Sezioni riunite (cfr., oltre alla citata deliberazione n. 16/2022/QMIG, anche la deliberazione n. 18/2022/PASP).

Sul punto, l’art. 5, comma 4, del TUSP, rimasto immutato (sin dalla riformulazione operata dall’art. 6, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 100/2017), ripartisce la competenza, ai fini dell’esame degli atti di costituzione di società o acquisizione di partecipazioni societarie, tra le Sezioni riunite in sede di controllo (*“per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali”*), le Sezioni regionali di controllo (*“per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione”*) e la Sezione controllo Enti (*“per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958”*).

Il dettato letterale dei commi in esame individua le sezioni regionali di controllo come articolazioni della Corte dei conti competenti per gli atti deliberativi adottati dalle università (*“istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione”*) in materia.

Tuttavia, nella deliberazione n. 16/2022/QMIG, queste Sezioni riunite hanno ritenuto, fermo restando il riparto previsto, in via generale, dall’art. 5, comma 4, TUSP, di dichiarare la propria, residuale, competenza per il peculiare caso di un’operazione di *“partenariato esteso”*, attuata e regolamentata dal ministero vigilante (nello specifico, il MUR) ed inerente ad un’iniziativa rientrante nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dalla quale consegue la costituzione, con un’unica operazione, di una società, fortemente collegata con la struttura centrale del Ministero, con atti adottati da una pluralità di *“istituzioni pubbliche di autonomia”*

aventi sede in diverse regioni (in prevalenza, università), ricadenti nella competenza territoriale di diverse sezioni regionali di controllo.

La fattispecie esaminata nella deliberazione n. 16/2022/QMIG (il precipitato dei cui principi di diritto in punto di competenza sono stati già considerati da queste Sezioni riunite nella pronuncia n. 18/2022/PASP) si inseriva, come accennato, all'interno di un progetto finanziato con i fondi europei del PNRR, in cui risultavano coinvolti diversi enti pubblici, operanti su tutto il territorio nazionale, con competenza distribuita fra più sezioni regionali di controllo.

Nell'occasione, era stato ritenuto come il mantenimento in capo a queste ultime rischiasse di determinare una frammentazione nell'esame dei vari atti deliberativi di *"acquisizione"*, che, pur essendo amministrativamente (e negozialmente) distinti, concorrevano ad un'unica operazione di *"costituzione"* societaria.

Era stata valorizzata, altresì, la necessità di evitare una moltiplicazione degli accertamenti istruttori, che, pur nella potenziale differente prospettiva degli enti soci, riguardava la costituzione di un'unica società, frammentazione che poteva riverberarsi sugli esiti della procedura di controllo, con il rischio di contrasti fra i pareri resi dalle varie sezioni regionali.

L'acquisizione delle singole partecipazioni da parte delle varie università dislocate sul territorio nazionale (nonché dagli altri enti pubblici di ricerca e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) risultava, inoltre, funzionale alla costituzione di una società, che, per architettura strutturale, oggetto sociale, attività da espletare e fonti di ricavo, era collegata al ministero vigilante (il MUR), costituente il soggetto *"responsabile"* dell'iniziativa finanziata dal PNRR (ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021).

Gli elementi esposti, nonché l'esigenza di assicurare una visione d'insieme dell'operazione di costituzione societaria, funzionale alle valutazioni di sostenibilità finanziaria e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità richiesti dalla legge, hanno fatto propendere, in quella fattispecie, per l'individuazione della competenza, ex art. 5, comma 4, del TUSP, in capo alle Sezioni riunite in sede di controllo.

Nell'occasione, non era parsa praticabile l'attribuzione ad una delle sezioni regionali di controllo (quella dove aveva sede l'università proponente o dove era stabilita la sede legale della società), articolazioni regionali della Corte dei conti che non avrebbero avuto titolo a pronunciarsi in ordine a enti soci che fuoriescono dal proprio territorio e/o ad una società che non avrebbe operato solo nel medesimo ambito.

La competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo, oltre che in ragione dell'esposto carattere nazionale dell'iniziativa, funzionale all'attuazione degli interventi del PNRR (caratterizzati da tempi contingentati), era corroborata da ulteriori considerazioni di ordine sistematico, fra cui la competenza residuale attribuita dalla legge (*"atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali"*, aggregato che, come precisato nella deliberazione n. 19/SSRRCO/2020/REF, viene definito sottraendo all'elenco dei ministeri e degli enti pubblici nazionali, quelli di competenza della Sezione Enti, ai sensi della legge n. 259 del 1958) e la coerenza con il potere, assegnato dalla legge, al fine di garantire l'unitarietà delle attività svolte dalla magistratura contabile, di adottare pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali, nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza (in conformità, le Sezioni riunite in sede di controllo avevano ritenuto di poter essere investite, in quella specifica fattispecie, dell'intero esame della questione, in aderenza all'attribuzione diretta di competenze stabilita dall'art. 5, comma 4, del TUSP).

II.II Come accennato, già nella deliberazione n. 18/2022/PASP, che ha definito una analoga questione di competenza, è stato sottolineato come queste Sezioni riunite, nella pronuncia n. 16/2022/QMIG, abbiano perimetrato in modo puntuale l'ambito applicativo del principio di diritto dettato in tema di competenza, subordinandolo al ricorrere di precise e peculiari condizioni. Quel principio, pertanto, deve essere considerato di stretta interpretazione e, come tale, non applicabile in via estensiva a differenti tipologie di operazioni. Nell'occasione, è stato ricordato come gli elementi di specificità erano stati individuati nella presenza di: i) un *"partenariato esteso"*, attuato secondo specifiche linee guida ministeriali; ii)

volto a dare esecuzione ad un'iniziativa rientrante nel PNRR; iii) realizzato attraverso un'unica operazione che prevede la costituzione di una società collegata con la struttura centrale ministeriale; iv) con la presenza di soci pubblici insistenti su buona parte del territorio nazionale, ricadenti nella competenza territoriale di diverse sezioni di controllo.

In sostanza, la costituzione o l'acquisto di partecipazioni si configurava, nel caso esaminato in quella sede, come un momento strumentale alla realizzazione unitaria di uno dei progetti del PNRR, ricadente nella responsabilità del Ministero titolare.

II.III La fattispecie prospettata dalla Sezione regionale di controllo per le Marche, pur presentando profili di contatto con quella analizzata nell'esposta deliberazione n. 16/2022/QMIG, non appare perfettamente sovrapponibile ad essa (come palesato dalla medesima Sezione remittente).

L'operazione all'odierno esame prevede il coinvolgimento di due università, entrambe, tuttavia, aventi sede nel territorio della Regione Marche. Oltre ad esse, in base alla documentazione citata nella delibera di rimessione, altre società ed enti privati (non soggetti alle disposizioni del TUSP) e due enti di ricerca pubblici (ENEA e CNR), l'esame dei cui eventuali atti è di competenza della Sezione controllo Enti.

Al momento, inoltre, le due università marchigiane hanno deciso di avviare la costituzione con i soggetti privati, per poi procedere, con aumento di capitale sociale, all'eventuale estensione della partecipazione agli altri enti pubblici di ricerca (i cui atti, ove adottati, saranno di competenza, come detto, della Sezione Enti).

Pertanto, non si è di fronte alla presenza di *“una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo”*, profilo che aveva indotto queste Sezioni riunite a rivedere, in via interpretativa, l'ordine delle competenze stabilito dalla legge (art. 5, comma 4, TUSP), ma di una società costituita da due università entrambe aventi sede nel territorio della Regione Marche (di competenza, ai sensi di legge, della territoriale Sezione regionale di controllo).

Al momento, inoltre, non è attuale l'acquisizione di partecipazioni, pur prevista, da parte degli enti di ricerca nazionali, profilo che porrebbe un problema di potenziale interferenza con le valutazioni che potrà essere chiamata ad effettuare la Sezione Enti.

In ordine all'oggetto sociale, la delibera della Sezione Marche precisa che le università istanti, in partenariato con altri enti e società site nella Regione, hanno sviluppato un progetto a valere sul bando POR-FESR 2014/2020, attingendo a fondi europei, intermediati da un bando regionale che richiede la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, che garantisca la prosecuzione delle attività anche successivamente al periodo di finanziamento (per almeno sette anni).

Pertanto, l'iniziativa societaria risulta funzionale, allo stato, a dare attuazione ad un progetto predisposto a valere su un bando di finanziamento pubblicato dalla Regione Marche (su fondi POR FESR 2014/2020). Solo successivamente, ed eventualmente, come si evince dalla bozza di atto costitutivo e statuto, la società potrebbe attuare eventuali progetti finanziati con i fondi europei del PNRR (a differenza della fattispecie esaminata dalla deliberazione n. 16/2022/QMIG).

Manca, altresì, un ulteriore elemento, valorizzato dalla più volte citata pronuncia nomofilattica, vale a dire il collegamento dell'operazione con la struttura centrale di un Ministero. Nella fattispecie oggetto di esame con la deliberazione n. 16/2022/QMIG, l'attrazione della competenza alle Sezioni riunite, in presenza di enti soci aventi sede in più territori regionali, è stata motivata anche dal fatto che l'operazione era strutturata in aderenza a specifici decreti del ministero vigilante, che fungeva da ente finanziatore (su fondi PNRR) e responsabile dell'intera iniziativa (in particolare, in termini di attuazione entro i tempi prescritti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza). Trattandosi, infatti, di attività a impulso ministeriale, si era ritenuta praticabile (oltre che in ragione degli altri argomenti in quella sede illustrati) l'attrazione della competenza alle Sezioni riunite in sede di controllo, articolazione della Corte dei conti competente per gli atti di costituzione di società e di acquisizione di partecipazioni da parte delle strutture ministeriali.

II.IV Queste Sezioni riunite non escludono che l'esame, da parte della Sezione regionale di controllo, circa la conformità dell'atto di costituzione societaria alle disposizioni del TUSP possa interferire (o meglio, non essere aderente), in prospettiva, con gli accertamenti istruttori operati da altre sezioni di questa Corte (nel caso, di specie, la Sezione Enti), frammentazione che può riverberarsi, potenzialmente, sugli esiti della procedura, con il rischio di contrasti fra pareri.

Tuttavia, in assenza dei peculiari presupposti rinvenuti nella fattispecie oggetto della deliberazione n. 16/2022/QMIG, si ritiene che debba essere mantenuta la distribuzione di competenze prefigurata dal legislatore (art. 5, comma 4, TUSP).

L'esigenza di un esito uniforme nella verifica degli atti di costituzione di società e di acquisizione di partecipazioni, come per tutte le altre attività di controllo e consultive attribuite dall'ordinamento alla Corte dei conti, può trovare composizione attivando il potere nomofilattico attribuito alle Sezioni riunite dall'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009. In base a quest'ultimo, *"al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica"*, il Presidente della Corte dei conti *"può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza"*, a cui le sezioni regionali di controllo devono conformarsi (potere nomofilattico, in capo alle Sezioni riunite in sede di controllo mantenuto fermo dall'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012 nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti *"di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica"* ovvero *"qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo"*).

PQM

le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale avanzata dalla Sezione regionale di

controllo per le Marche (deliberazione n. 121/2023/QMIG), ritengono che, nella prospettata operazione di costituzione societaria, rimanga fermo, in ragione delle argomentazioni riportate in motivazione, il riparto delle competenze, fra sezioni della Corte dei conti, prescritto, in via generale, dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

IL RELATORE

F.to digitalmente Donato Centrone

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria in data 10 luglio 2023

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Antonio Franco